
Autorità: Cassazione penale sez. V

Data udienza: 05 febbraio 2010

Numero: n. 17698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLONNESE Andrea - Presidente -

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere -

Dott. ROTELLA Mario - Consigliere -

Dott. BRUNO Paolo Antoni - Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) M.C.M.A. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 2515/2009 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 17/09/2009;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;

sentite le conclusioni del PG Dott. DI POPOLO Angelo che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. M.G.

FATTO

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione il difensore (avv. M.) di M.C.M.A., avverso tre provvedimenti:

- l'ordinanza in data 15 luglio 2009, emessa dal Gip di Roma, applicativa della misura coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in relazione alla contestazione provvisoria ex art. 612 bis c.p.;

- la ordinanza del 17 settembre 2009, emessa dallo stesso Gip e confermativa di quella in atto;

- l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, emessa il 17 settembre 2009, di rigetto della istanza ex art. 309 c.p.p..

Secondo la ipotesi accusatoria accreditata anche dal Tribunale del riesame, il C. sarebbe gravato da seri indizi in ordine ad un comportamento minaccioso e vessatorio tenuto tra il dicembre 2008 e il giugno 2009, qualificato appunto ai sensi dell'art. 612 bis c.p., come atti persecutori, nei confronti di C.F., persona con la quale aveva intrattenuto in passato una lunga relazione sentimentale ed aveva avuto una figlia, separandosene poi per incompatibilità di carattere e per presunti tradimenti.

Deduce:

- quanto al primo provvedimento, la violazione degli adempimenti esecutivi ex art. 293 c.p.p., essendo stato il provvedimento cautelare, notificato al solo indagato e non anche al difensore di fiducia dell'epoca, nominato anche quale domiciliatario;

- il vizio di motivazione.

<<omissis>>

Il secondo motivo, nella parte in cui evidenzia un vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) della ordinanza del Tribunale del riesame, appare invece fondato.

<<omissis>>

Ciò posto deve rilevarsi che il ricorrente lamenta nell'atto di impugnazione la carenza di motivazione riguardo alle deposizioni assunte dalla difesa, rilevanti a suo dire in quanto lo scagionerebbero e sugli sms allegati alla querela presentata dal M. stesso: elementi tutti dettagliatamente descritti e quindi proposti in modo da soddisfare l'esigenza di specificità del motivo di ricorso oltre che la necessità di valutare la rilevanza del tema sollevato. Non sembra potersi dubitare che tale materiale, quantomeno in buona parte, sia stato portato alla cognizione del Tribunale del riesame il quale ne dà atto nell'ultima parte della motivazione redatta. Non può nemmeno dubitarsi della sua rilevanza nell'ottica del particolare onere di motivazione che grava sul giudice in presenza di una conflittualità che si assume come speculare. Non può dunque condividersi la decisione dello stesso Tribunale di non effettuare la dovuta disamina di tali emergenze, limitandosi a dare atto della esistenza di un contrasto di risultanze indizianti e ad auspicare che la soluzione venga da un approfondimento delle verifiche istruttorie.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sostenuto che gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli

raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo (Rv. 221550; conformi, Rv. 238806; Rv. 240654).

Il giudizio dovrà dunque essere ripetuto, libero ovviamente quanto a conclusioni, ma sulla base anche di tutti gli elementi che risultino adottati legittimamente alla valutazione del giudice del riesame.

In ragione della soluzione qui adottata resta priva di interesse la doglianza-comunque inammissibile nella forma del ricorso- riguardo al provvedimento di rigetto di istanza di revoca, adottato dal Gip.

P.Q.M.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010
